

DICHIARAZIONI

Trasmissione delle certificazioni degli autonomi entro il prossimo 31.10.2023

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

La **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti - o **non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** - può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia **entro il prossimo 31.10.2023**.

Si tratta della certificazione delle ritenute relative principalmente a somme corrisposte, nel corso del 2022, a titolo di:

- **redditi di lavoro autonomo**, di cui all'[articolo 53, Tuir](#);
- **redditi diversi**, di cui all'[articolo 67, comma 1, Tuir](#);
- **provvigioni** (comunque denominate) per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

La certificazione unica deve essere emessa anche con riferimento a **taluni redditi**, per i quali **non si applica la ritenuta d'acconto**, perché rientranti in regimi agevolati quali:

- i **compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto**, corrisposti a coloro che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**, previsto dall'[articolo 27, D.L. 98/2011](#);
- i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai **soggetti forfetari di cui all'articolo 1, L. 190/2014**.

Ricordiamo che, nel caso specifico di **applicazione dell'imposta di bollo di 2 euro**:

- l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture (o sulle ricevute) è **a carico del soggetto che consegna** (o spedisce) **il documento**, in quanto per tali atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della loro formazione;
- l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del

- prestatore d'opera;
- l'[articolo 22, D.P.R. 642/1972](#) stabilisce la solidarietà del debito dell'emittente la fattura e del committente;
 - l'**eventuale addebito al committente** del bollo diventa **parte integrante del compenso** ([risposta ad interpello n. 428/2022](#)), con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito ([risposta interpello n. 67/2020](#)).

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, **prima della scadenza del termine di presentazione:**

- **annullare** una certificazione già presentata, deve compilare una **nuova certificazione**, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella **"Annullamento"** posta nel frontespizio;
- **sostituire** una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella **"Sostituzione"** posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione **già validamente trasmessa**, è necessario predisporre una **nuova "Comunicazione"** contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

In deroga a quanto previsto dal cumulo giuridico, di cui all'[articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#), per **ogni certificazione omessa, tardiva o errata** si applica la **sanzione di euro 100** con un **massimo di euro 50.000** per sostituto di imposta, ai sensi dell'[articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998](#).

Nei casi di **errata trasmissione della certificazione**, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata **entro i 5 giorni successivi** alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa **entro 60 giorni dai termini** previsti, la **sanzione è ridotta a un terzo**, con un massimo di euro 20.000.

La sanzione risulta **così modulata:**

- **entro 5 giorni** (entro il 6.11.2023, poiché il 5.11.2023 è festivo) sanzione nulla;
- **entro 60 giorni** (entro il 2.1.2024, poiché il 30.12 cade di sabato) sanzione pari a euro 33,33;
- **oltre i 60 giorni** (dal 3.1.2024) sanzione di 100 euro.